



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale

Oggetto: Nota di Raccomandazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Indicazioni operative del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità riguardanti le attività di perquisizione.

Mi prego trasmettere alla S.V. le indicazioni operative emanate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sulle modalità di esecuzione delle perquisizioni presso gli Istituti penali per i minorenni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gemma Tuccillo', written over the printed name.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
*Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile*

Ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni

Ai Direttori dei Centri di Prima Accoglienza
LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo Dipartimento
Al Sig. Vice Capo Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Attività di perquisizione – Indicazioni operative.

Con nota indirizzata all'On. Ministra della Giustizia, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ha formulato raccomandazioni in merito alle modalità di esecuzione delle perquisizioni presso gli istituti penitenziari.

La scrivente Amministrazione è da sempre particolarmente attenta alla cura e tutela della personalità dei giovani ristretti, oltre che alla salvaguardia delle migliori condizioni di lavoro degli operatori addetti alla sicurezza. L'intera organizzazione delle modalità di gestione delle strutture detentive minorili si fonda sul principio della necessaria interrelazione tra le garanzie predisposte per il rispetto dei diritti primari degli utenti e la tutela del personale.

Nella specificità del patrimonio culturale del personale di Polizia Penitenziaria addetto al settore minorile, un ruolo centrale è riservato al percorso educativo avviato da ogni ragazzo ristretto, cui è riservata una particolare attenzione.

In tale ottica, anche le procedure operative e i protocolli attuati per garantire condizioni di sicurezza degli utenti e delle strutture sono modulati in vista del perseguimento degli obiettivi

primari dell'esecuzione penale minorile, caratterizzata dalla individualizzazione e flessibilità del trattamento e dalla preminenza delle esigenze educative del minore.

La Raccomandazione del Garante Nazionale interviene, dunque, a supporto di un sistema detentivo orientato - sia dal punto di vista ordinamentale che culturale - verso la massima espansione del principio rieducativo della pena nel senso auspicato più volte dalla Corte Costituzionale.

Tanto premesso, nel consueto spirito di collaborazione ed al precipuo fine di garantire il rispetto della pluralità delle fonti normative che intervengono nel delicato settore dell'esecuzione penale, si svolgono le seguenti considerazioni.

Con riguardo alle attività di perquisizione, ad integrare la disciplina primaria di riferimento - *Ordinamento Penitenziario (art.34), Regolamento di esecuzione (art.74), Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria (artt.40, 42, 43, 44 e 47) e regolamento interno di Istituto* - è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 526 del 15 novembre 2000, esplicitiva delle modalità di esecuzione delle perquisizioni personali e delle ispezioni corporali nei confronti delle persone detenute ed internate.

Al fine di innalzare i livelli di garanzia a trasparenza, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 34 L.354/75 (Ordinamento Penitenziario) e 352 del codice di procedura penale (perquisizione nella flagranza di reato o nel caso di evasione) ovvero delle disposizioni introdotte dalla legislazione speciale (*art. 41 T.U.L.P.S., art. 41 L.152/75, art. 103 D.P.R. 309/90*), per le sole operazioni di perquisizione straordinarie generali previste dall'art.74 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le direzioni degli Istituti penali per i minorenni e dei Centri di prima accoglienza, provvederanno ai seguenti adempimenti:

- ✓ ogni perquisizione straordinaria generale, ovvero riguardante ambienti o singole sezioni detentive, dovrà essere preventivamente notificata al competente Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile, al Centro per la Giustizia minorile del distretto di appartenenza e al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con trasmissione del provvedimento di autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Detto ordine dovrà contenere l'indicazione delle motivazioni che giustificano le predette attività operative, nonché dei tempi e dei luoghi di esecuzione (*art. 74, comma 5, D.P.R. 230/2000*).

Spetterà, quindi, al comandante del Reparto presso gli Istituti penali per i minorenni con apposito ordine di servizio, ovvero al coordinatore dei servizi di Polizia Penitenziaria presso i Centri di prima accoglienza, con apposita disposizione di servizio, individuare il personale del Corpo da adibire alle attività di perquisizione, coordinandone l'azione e gli interventi (*art. 6, comma 10, del decreto legislativo 146/2000*).

L'ordine del direttore darà, altresì, atto dell'eventuale intervento in funzione di supporto di personale appartenente ad altre Forze di Polizia ovvero posto a disposizione del Prefetto sulla base di specifiche disposizioni di legge (*art. 74, comma 6, D.P.R. 230/2000*).

Qualora, in casi di particolare urgenza, si renda necessario procedere d'iniziativa alla contestuale perquisizione dei locali e dei ristretti o anche solo dei ristretti di intere sezioni, il comandante del Reparto, ovvero il coordinatore dei servizi di Polizia Penitenziaria, al termine delle operazioni, avrà cura di redigere ed inoltrare al direttore dell'Istituto / del Centro di prima accoglienza, immediatamente informato, dettagliata relazione di servizio esplicativa delle ragioni dell'urgenza (*art. 74, comma 7, D.P.R. 230/2000*);

- ✓ sarà garantito l'invio alle Autorità indicate al punto precedente, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni, degli atti prodotti a corredo delle attività svolte.

Nell'ipotesi in cui, dall'esito delle operazioni di perquisizione, dovessero emergere profili di rilevanza penale, troveranno applicazione i limiti di conoscibilità di cui all'art. 329 c.p.p..

In particolare, la non ostensibilità degli atti coperti dal segreto investigativo imporrà, al termine delle operazioni, la comunicazione al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale unicamente dell'avvenuto svolgimento delle attività di perquisizione e dell'assunzione della direzione delle indagini da parte della competente Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare la dovuta riservatezza delle informazioni, si comunica che, presso l'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata (riservata.presidente@garantenpl.it) alla quale andrà indirizzata ogni comunicazione riguardante le attività disciplinate dalla presente circolare.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione, raccomandando la scrupolosa osservanza e la massima diffusione del presente provvedimento.

Il Direttore Generale

